

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012
520/2012/R/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI FUNZIONALI
ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE A COPERTURA DEGLI ONERI NON
RECUPERABILI DELLA SALVAGUARDIA, DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI CLIENTE
FINALE NON DISALIMENTABILE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: deliberazione PAS 24/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 182/10;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10;

- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 127/11;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel)
- la segnalazione dell’Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico 11 ottobre 2012, 410/2012/I/com (di seguito: segnalazione 410/2012/I/com);
- la segnalazione al Governo e al Parlamento 08 novembre 2012, 461/2012/I/com (di seguito: segnalazione 461/2012/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia:
 - a) la deliberazione 337/07 definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
 - b) il Titolo 3 del TIV disciplina l’ambito di applicazione e le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia;
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, facendo seguito alle proposte dell’Autorità segnalate nella deliberazione PAS 24/10, ha previsto, al fine di minimizzare il rischio creditizio assunto dagli esercenti la salvaguardia rispetto al crescente fenomeno del mancato pagamento delle fatture (di seguito: morosità) da parte dei clienti finali, tra gli altri aspetti:
 - a) la definizione, da parte dell’Autorità, di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
 - b) che gli oneri derivanti dall’adozione dei sopramenzionati criteri siano posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- il meccanismo di reintegrazione è volto a coprire esclusivamente il rischio del mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura erogata dal servizio di salvaguardia nei casi in cui l’esercente la salvaguardia serva particolari clienti finali – i clienti non disalimentabili - per i quali l’esercente, pur essendo legittimamente obbligato a garantire l’erogazione del servizio e quindi la continuità della fornitura, non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento; in tali casi, pertanto, a fronte di un obbligo di servizio pubblico di eseguire la fornitura, risulta necessario garantire apposite forme di reintegrazione degli oneri poiché il rischio creditizio connesso a tali clienti (che eccede il fisiologico rischio di impresa che connota l’ordinaria attività) non può essere integralmente coperto dagli esercenti la salvaguardia;
- con la deliberazione 370/2012/R/eel, l’Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili oggetto del meccanismo di reintegrazione, con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell’erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti o in corso di svolgimento (periodi 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 e 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013); a tal fine, con la medesima deliberazione l’Autorità ha, tra gli altri aspetti:

- a) regolato le modalità di determinazione del livello degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ed i criteri per la quantificazione di tale livello,
- b) rinviato ad un successivo provvedimento la definizione di alcuni parametri (parametri Ω_l e α_r) funzionali alla quantificazione dei suddetti ammontari da riconoscere;
- con la deliberazione 519/2012/R/eel, l'Autorità ha:
 - a) determinato i parametri di cui alla lettera b) del precedente punto, sulla base dei dati relativi a dati quantitativi riferiti all'erogazione del servizio di salvaguardia, dei dati contabili degli esercenti distinti per anno di esercizio della salvaguardia e dei dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione;
 - b) integrato la disciplina di cui alla deliberazione 370/2012/R/eel, prevedendo disposizioni specifiche per la quantificazione e l'erogazione degli ammontari da riconoscere;
- i clienti finali non disalimentabili nel settore elettrico sono definti dalla deliberazione ARG/elt 4/08 e, tra questi, relativamente ai clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia è compresa tipicamente la pubblica amministrazione;
- l'Autorità ha segnalato al Ministro dello Sviluppo Economico, con la segnalazione 410/2012/I/com e al Parlamento e al Governo, con la segnalazione 461/2012/I/com, la necessità di integrare la disciplina relativa all'individuazione puntuale dei clienti non disalimentabili, prevedendo eventualmente una durata massima del periodo di non disalimentabilità per ciascuna tipologia di clienti individuata;
- gli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla determinazione dei parametri Ω_l e α_r , indicano che gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione presentano dei livelli particolarmente rilevanti e un andamento crescente nel tempo; inoltre, in base alle informazioni preliminari raccolte nell'ambito della suddetta istruttoria, emerge che una rilevante quota di tali oneri potrebbe essere attribuibile, in particolare in alcune aree geografiche, alla pubblica amministrazione o società da questa controllate;
- gli oneri della morosità devono essere posti, per quanto possibile, a carico dei soggetti che li generano, e ciò può avvenire anche attraverso una differenziazione dei corrispettivi per la copertura degli ammontari riconosciuti nel meccanismo di reintegrazione, prevedendo che tale corrispettivo sia differenziato in base all'incidenza degli oneri della morosità tipica di ciascuna tipologia di cliente o in base al tasso di inadempimento del singolo cliente finale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi di dettaglio circa le tipologie di clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla salvaguardia e gli oneri della morosità attribuiti a ciascuna tipologia, funzionale a:
 - a) prevedere la definizione di corrispettivi a copertura degli ammontari riconosciuti nel meccanismo di reintegrazione, differenziati e maggiori per i clienti finali che li generano;
 - b) segnalare alle istituzioni competenti ulteriori necessità di riforma della normativa relativa ai clienti non disalimentabili, fornendo ogni informazione utile per l'analisi degli oneri derivanti dal crescente fenomeno della morosità;

- prevedere che, ai fini della definizione delle modalità di differenziazione dei corrispettivi per la copertura degli ammontari riconosciuti nel meccanismo di reintegrazione, sia valutata la fattibilità di soluzioni volte a differenziare tale corrispettivo, nell'ambito dei clienti serviti in salvaguardia, per tipologia di cliente (ad esempio disalimentabili e non disalimentabili) o, per quanto possibile, l'applicazione di corrispettivi differenziati tra clienti finali in base al tasso di inadempimento del singolo cliente

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi circa le tipologie di clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla salvaguardia e circa gli oneri della morosità attribuiti a ciascuna tipologia, funzionale a:
 - a) prevedere la definizione di corrispettivi a copertura degli ammontari riconosciuti nel meccanismo di reintegrazione, in maniera differenziata per tipologia di cliente finale, eventualmente anche con riferimento al tasso di inadempimento del singolo cliente finale;
 - b) segnalare, alle istituzioni competenti, le ulteriori necessità di riforma della normativa riguardante i clienti non disalimentabili nel settore elettrico;
2. di stabilire che, nell'ambito del procedimento, gli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti, di cui al punto 1, possano essere acquisiti tramite l'acquisizione dagli operatori di dati ed informazioni;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 giugno 2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni